

trovar quella mazora summa si pole, et *præcipue* per quelle vie che per experientia si ha veduto produr bon fructo, et *cum* dilatar più si po di meter graveze, ma trar lo denaro con quella più dexterità sia possibile, et perhò l'anderà parte: che tutti quelli che depositerano damò di 25 del presente mese al officio di governadori nostri di l'intrade, haver debano el beneficio de arzenti, come ultimamente fu deliberato. *Præterea* tutti quelli che in dicto tempo meterano de arzenti et ori in cecha habino quella instessa utilità che ebano quelli messeno ultimamente et *cum* li medesimi modi, dal qual credito POSSINO, li altri che depositerano over meterano in cecha, scontare *cum* tute le graveze che in *futurum* si meterano, et *etiam* in tutti li debiti che de *cætero* farano a li officij nostri, non intendendo li octo officij POSSANO scontare per cadauno altro che haverà debito de graveza futura, et *etiam* de altro debito futuro, POSSANO *etiam* depositare per il termine dicto sopra le marchadantie predictæ *cum* don di 10 per 100, solamente in le sue decime si poste come in quella si meterano, et passato il dicto termine, non POSSINO per le dictæ merchadantie havere don alcuno, sotto pena di ducati cinquecento a chi metesse parte in Consejo in contrario. Et *tamen* fosse posta, non se intendi presa si non l'avrà li quattro quinti di questo Consejo congregato da cento et venti in suso. Sia *etiam* preso, che di primi danari se scoderano per la parte predicta siano tolli ducati 7 milia, quali non se POSSANO dispensar in altro che in armar, come per ogni respecto è necessario et di dignità del stato nostro.

65 Die XI aprilis 1510, in Rogatis.

Si atrova a l'officio nostro di le raxon nuove debitori di raxon de datij per grandissima summa, dai qual è ben a scuodor in tanto urgente bisogno. Et perchè se ha visto manifestamente ne li passati tempi, che 'l dar habilità et comodità a li debitori de la Signoria nostra ha parturito gran fructo, inperhò che li debitori hanno pagato volentiera, et la Signoria nostra recuperato il suo, senza strepito, l'anderà parte: che tutti li debitori de l'officio de le raxon nuove; habino termine de pagar senza pena uno mexe proximo, *videlicet* la mità in contadi et l'altra mità del pro di monte vecchio 1477 marzo et settembre et 1478 marzo et aprile, passato el qual mexe elezer si debano per scurtinio di la bancha et do man di election, et cadauno tolgia el suo da esser balotadi in questo Consiglio, do proveditori sopra le

exation di debitori di dicto officio, li qualli siano obligati andar sul incanto almeno *cum* uno di signori del officio a vender li beni stabili et mobili di debitori di quel officio. Dechiarando che li compradori di beni debano exborsar il danaro contado, el qual sia mandato integralmente a li officij el specta, sotto la pena di furanti. Haver debano li dicti provedadori et li signori de l'offizio, di tutto quello che per dictæ vendition se scuoderà et pervegnirà in la Signoria nostra, la utilità consueta del tracto de beni che i venderano et non de altri danari, et de le vendite che fusseno ritrade siano *etiam* loro obligati a restituir la utilità recepta come è honesto, et se li signori de l'officio sarano renitenti in andar almen uno di loro *cum* li proveditori sopra l'incanto ad vender dicti beni, li proveditori POSSINO andar soli, et tutta la utilità sia sua.

Siano eieci per uno anno et POSSINO esse refacti una altra volta, aziò habino causa de melgio servir la Signoria nostra, et compito l'anno se non serano reeleti non POSSINO più partecipar l'officio, sotto pena de ducati 200 per cadauno, nè POSSINO poi esser electi quelli che fusseno debitori di la Signoria nostra. Et aziò nel vender de li beni de quelli debitori 65 non siegua confusion tra dicto officio de le raxon nuove e quello di le cazude, sia obligato quel officio che prima farà le polize di beni per incantarli, dar in nota ogni matina a l'altro officio li beni se doverano vender, aziò siano venduti per uno officio solo, et quel officio che li venderà deba vender per tutti doy li debiti, ritenendo il danaro del suo officio et mandando l'altra portion di l'altro officio.

Dechiarando che quelli che comprerano di beni di sopradicti debitori POSSANO comprar *cum* quelli modi et condition che vende l'officio de le cazude.

Et perchè sono molti che hanno gratie di datij de pagar in tanto tempo secondo la forma de quelle, et non hano atexo a le sue rate, *adeo* che restano grossamente debitori, *ex nunc* sia preso: che tutti quelli che hano gratie siano obligati satisfar a le rate scorse in termene de uno mese, et perchè non se trovano, cussì i pro, POSSINO li dicti in questo tempo depositar in contadi tanti danari che se POSSI comprar li prò per quanto dieno dar per le rate scorse, i qual danari da esser depositati sieno ad rason ducati 25 per 100 di prò correnti, lire 6 per 100 del cavedal, aziò cadanno sia più propenso a satisfar quanto sono obligati; passato el qual termine, le gratie de quelli che non haverano pagato, over depositato, siano casse et nulle, et tutti li altri debitori de datij che sono in diversi officij, i tempi di qual sono corsi, siano in-